

ASSOCIAZIONE " SpazialMente "

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - E' costituita, ai sensi e per gli effetti della legge 383/2000, con sede legale in Milano Via Orti nr.1, l'Associazione di promozione sociale "SpazialMente", di seguito indicata quale "Associazione", disciplinata ai sensi dell' art.36 e seguenti del Codice Civile e regolata dall'art. 5 del D.Lgs. 460/97 e successive integrazioni e modificazioni, e dalle altre norme ad essa applicabili.

L'Associazione aderisce ad una associazione nazionale riconosciuta quale Ente di Promozione Sociale, ed usufruisce delle relative facilitazioni di Legge.

L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.

Articolo 2 - L'Associazione si ispira ai principi del libero associazionismo, è apolitica, aconfessionale e non persegue finalità di lucro. Ha lo scopo fondamentale di promuovere e gestire attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità personale degli stessi.

Il primo e fondamentale obiettivo dell'Associazione è quello di essere un punto di incontro per tutti i Soci che intendono perseguire le finalità Statutarie.

L'Associazione ha i seguenti scopi e temi di interesse::

- Promuovere l'approfondimento teorico degli argomenti correlati alla riabilitazione di abilità spaziali, attingendo dalla letteratura recente nazionale ed internazionale, soprattutto nell'ambito delle neuroscienze.
- Promuovere la implementazione di tecniche di riabilitazione di abilità spaziali, che basino il loro modello teorico sulle conoscenze neuroscientifiche.

- Promuovere la conoscenza delle tecniche di riabilitazione di abilità spaziali per l'uso clinico nella pratica riabilitativa sul territorio, tramite l'organizzazione di corsi di formazione, giornate di studio e confronto presso organismi pubblici e privati.
- Favorire il dialogo e la collaborazione tra i riabilitatori che, con preparazione ed esperienza teorico-pratica sull'argomento, si occupano di riabilitazione di abilità spaziali; anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro sugli assunti teorici e pratici della riabilitazione della organizzazione spaziale. Ciò al fine di promuovere un continuo aggiornamento sull'operatività clinica, in un'ottica transdisciplinare e cooperativa.
- Organizzare, anche in collaborazione con altri enti ed organizzazioni, manifestazioni pubbliche (convegni, assemblee) e giornate di divulgazione ed informazione sulla riabilitazione di abilità spaziali dedicate ai soggetti con difficoltà di organizzazione spaziale da varia causa (patologie congenite o acquisite in età evolutiva, difficoltà di apprendimento, danni acquisiti focali o diffusi anche nell'adulto) ed ai loro familiari.
- Promuovere la riabilitazione di abilità spaziali tramite pubblicazioni, comunicazioni pubbliche (convegni, radio/TV, stampa), audiovisivi e qualunque altro mezzo di comunicazione, anche in collaborazione con altri enti ed organizzazioni.
- Organizzare raccolte di dati e svolgere attività di ricerca, anche in collaborazione con altri enti ed organizzazioni.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone di:

- Promuovere la creazione di gruppi di studio
- Promuovere la implementazione di metodi riabilitativi
- Promuovere la strutturazione di iter formativi specifici
- Organizzare corsi di formazione
- Organizzare incontri divulgativi
- Preparare e divulgare informazioni su materiale scientifico (libri e articoli scientifici)
- Preparare e diffondere materiale divulgativo per operatori
- Preparare e diffondere materiale divulgativo per gli utenti finali ed i loro famigliari.
- Favorire l'incontro fra operatori qualificati e gli utenti finali.

L'Associazione potrà organizzare, là dove necessario ed in forma strettamente sussidiaria alle attività istituzionali, nell'ambito anche della propria sede ed esclusivamente a favore degli associati, servizi accessori, quali, per esempio, attività formative e didattiche, l'attività di mensa interna, e il servizio di mensa, curandone direttamente o indirettamente la gestione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 148, Titolo Secondo, Cap. III, comma 3-5-8 (ex art.111)per le associazioni di promozione sociale.

I SOCI

Articolo 3 - Il Socio è colui che aderisce alle finalità dell'associazione, contribuisce a realizzarle, partecipa senza limiti temporali alla vita associativa . Il numero dei soci è illimitato. All'associazione possono aderire esclusivamente le persone fisiche, senza distinzione di sesso, età, razza, religione o altro e che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. I soci hanno

diritto a partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative indette dall'associazione, nei tempi e nei modi stabiliti dagli organi sociali. Possono aderire, quali soci onorari, le persone giuridiche, gli enti morali, o altri enti con finalità compatibili.

Articolo 4 - Compongono l'elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote sociali, deliberate per iscritto annualmente.

Articolo 5 - L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo, previa domanda scritta del richiedente, con l'osservanza delle seguenti modalità:

- 1) indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- 3) pagare l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

La presentazione della domanda di ammissione a Socio va presentata al Presidente o ad un suo delegato. E' compito del Presidente di convocare, periodicamente, di regola ogni due mesi, il Consiglio Direttivo al fine di poter ratificare l'ammissione definitiva entro 30 giorni.

Nel caso la domanda venga rigettata, con motivazione, il richiedente può appellarsi all'Assemblea dei soci, che giudica in modo definitivo sul ricorso nella sua prima adunanza utile, e sentito l'interessato.

I nuovi soci saranno iscritti nell'apposito Libro Soci, tenuto in forma libera, anche meccanografica.

Articolo 6 - E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Si decade dalla qualifica di socio esclusivamente per volontario recesso scritto da esercitarsi a mezzo di raccomandata r.r. da indirizzare presso la sede legale dell'associazione entro e non oltre il 30 di ottobre di ciascun anno o per provvedimento di espulsione.

Il socio può essere espulso esclusivamente per gravi motivi, con provvedimento motivato dell'Assemblea dei Soci, sentite le ragioni dell'interessato.

È da ritenersi grave motivo di espulsione quello per cui il socio:

- 1) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali oppure arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione in modo tale da ostacolarne il raggiungimento degli scopi sociali o palesarne una sua contrarietà;

2) si renda moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo e oltre ai termini notificati a firma del Presidente, con lettera raccomandata all'indirizzo del socio moroso, come indicato nel Libro Soci.

3) ponga in essere attività contrastanti con gli interessi o le finalità dell'Associazione
Avverso il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso, nei modi e termini di cui all'articolo 24 del Codice Civile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7 - Gli organi dell'associazione sono democraticamente elettivi. Essi sono:
l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Articolo 8 - Le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito e volontaristico, salvo il diritto a ricevere il rimborso delle relative spese realmente sostenute, ove deliberato dagli organi sociali.
Inoltre per l'espletamento, anche da parte dei soci, di particolari servizi necessari all'attività dell'associazione, può essere prevista dal Consiglio Direttivo l'erogazione di rimborsi spese o eccezionalmente compensi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro.

Articolo 9 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione. Le Assemblee dei Soci possono essere Ordinarie o Straordinarie. Le Assemblee devono essere convocate, almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale oppure con comunicazione epistolare o telefonica specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

Articolo 10 - L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile dell'anno successivo, salve altre disposizioni di legge. Per motivi straordinari, è facoltà del Consiglio Direttivo convocare l'Assemblea Ordinaria oltre il predetto termine.

L'Assemblea svolge le seguenti principali attività:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva i bilanci o rendiconti economico finanziari di ogni anno;
- elegge il Consiglio Direttivo, stabilendone

contestualmente il numero dei membri, nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 15;

- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera sui ricorsi previsti dagli artt. 5 (non ammissione del socio) e 7 (espulsione del socio) del presente statuto.

Articolo 11 - L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne facciano richiesta motivata almeno la metà più uno dei soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro il mese successivo a quello in cui viene richiesta.

Articolo 12 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono regolamentate dall'articolo 21 del Codice Civile. In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi di cui al successivo art.13. La seconda convocazione deve avvenire almeno un'ora dopo la prima. Ciascun socio maggiorenne ha diritto ad un voto. I soci minorenni possono essere rappresentati, senza diritto di voto, da chi esercita la patria potestà. Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto esclusivamente ad altro socio che, comunque, non potrà essere portatore di più di una delega. Le votazioni avverranno per alzata di mano oppure a scrutinio segreto.

Articolo 13 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

Articolo 14 - L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione o da un suo delegato. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Presidente o di un suo delegato.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette consiglieri

eletti fra i soci e resta in carica quattro anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. La composizione del primo Consiglio direttivo è statuita nell'Atto costitutivo dell'Associazione.

Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri e soci in ordine all'attività svolta. E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di sostituire i membri dimissionari mediante la cooptazione dei primi dei non eletti, ad iniziare dal candidato più votato. Il Consiglio può altresì designare un Tesoriere, nominato con apposita deliberazione del Direttivo adeguatamente verbalizzata. Il Consiglio Direttivo può inoltre designare un Comitato Scientifico, con un numero variabile di membri, di cui fanno parte anzitutto e di diritto i membri del Consiglio Direttivo e altri Soci che siano nominati dal Direttivo e che abbiano illustrato le materie di studio e di interesse dell'Associazione con particolari meriti od originali contributi scientifici. Il Comitato Scientifico non ha poteri decisori diretti, ma compiti consultivi e di natura specialistica per emanare pareri, proposte o indicazioni su materie tecnico-scientifiche inerenti lo scopo dell'Associazione, a richiesta del Direttivo approvata dal Presidente. Il Comitato Scientifico si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo, di regola ogni sei mesi o anche più frequentemente laddove ritenuto utile od opportuno. Il Direttivo potrà disciplinare con idoneo Regolamento, approvato con deliberazione verbalizzata, le attività del Comitato Scientifico.

Articolo 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice-Presidente o da un altro consigliere da lui delegato. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate a cura del Presidente o suo delegato, nell'apposito Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Compiti del Consiglio Direttivo sono:
1) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
2) approvare i bilanci da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
3) compilare i progetti per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

- 4) fissare le quote sociali;
- 5) formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- 6) deliberare in prima istanza circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e la espulsione dei soci;
- 7) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.

Articolo 19 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Egli stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale. E' sua cura redigere il bilancio d'esercizio in collaborazione col Segretario Amministrativo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni di ordinaria amministrazione spettano al Vice-Presidente. Il Presidente decade con la decadenza del Consiglio Direttivo, per dimissioni, per perdita dello status di socio e per volontà del Consiglio Direttivo espressa in una riunione appositamente convocata.

IL PATRIMONIO SOCIALE E IL BILANCIO

Articolo 20 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 3) dalle somme versate dai soci;
- 4) dal fondo di riserva.

Articolo 21 - Le somme versate a titolo di quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 22 - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, salvo quanto previsto all'art. 11 del presente statuto. Le norme di compilazione del bilancio sono demandate all'eventuale regolamento di cui all'articolo 26 del presente statuto e alle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 23 - Il residuo attivo di bilancio dovrà essere reinvestito esclusivamente a favore di attività statutariamente previste, anche mediante l'iscrizione ad un apposito fondo di riserva o l'ammodernamento delle attrezzature e l'acquisto di nuovi impianti e strutture.

E' fatto pertanto divieto di distrazione e distribuzione a soci o terzi, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 24 - Le attività dell'associazione sono finanziate da:

- 1) le quote sociali;
- 2) gli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività statutaria;
- 3) le donazioni e i contributi pubblici e privati;
- 4) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 383/2000.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25 - La durata dell'associazione è illimitata. L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice prevista dall'articolo 12 del presente statuto sullo scioglimento, cessazione ed estinzione. Verificatosi lo scioglimento, il patrimonio sociale, dedotte le passività, verrà devoluto a fini di utilità sociale o, in alternativa, sull'assegnazione di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali.

REGOLAMENTO INTERNO E RINVIO

Articolo 26 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con un eventuale regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza semplice prevista all'art.12 del presente statuto.

Articolo 27 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e dell'Unione Europea.

Milano li,.....

I COSTITUENTI

Cognome, nome e firma

.....

.....
..... •
.....
.....
.....
..... •
..... • •
..... • •
..... • •